

del personale assistenziale. Finora la collaborazione con la Commissione conciliativa si è rivelata valida.

I Comprensori sanitari di Merano, Bressanone e Brunico collaborano in maniera ottimale con la Difesa civica per quanto riguarda i reclami aventi ad oggetto un presunto errore medico. Un ringraziamento particolare va ai coordinatori sanitari di Brunico e Merano e al direttore amministrativo di Merano per il loro impegno personale nell'interesse dei pazienti, così come al dirigente medico e ai medici dell'Ospedale di San Candido, che hanno risposto in maniera sollecita ed esauriente alle questioni sollevate dai pazienti.

Si sono ulteriormente sviluppati i **rapporti tra la Difesa civica e le assicurazioni**. Nella trattazione dei singoli casi l'incaricata per le questioni sanitarie ha seguito su delega dei pazienti anche tutti i contatti con le assicurazioni e le trattative riguardanti l'ammontare dell'indennizzo. Ciò ha consentito di risparmiare ai pazienti stessi molti disagi, che vanno dai tempi di attesa eccessivamente lunghi alla determinazione e liquidazione del risarcimento fino alle difficoltà linguistiche nel trattare con compagnie assicurative generalmente di lingua italiana.

Va qui rilevato come alcuni di coloro che si rivolgono alla Difesa civica per un presunto errore medico avanzino richieste di indennizzo a volte elevate. In alcuni casi il risarcimento richiesto era sproporzionalmente elevato rispetto all'entità del danno subito. Tali casi suscitano una sgradevole sensazione e lasciano l'amaro in bocca, dando l'impressione che le somme richieste non servano soltanto a risarcire il danno effettivamente subito, bensì siano soprattutto considerate un modo per compensare gli svantaggi di una vita sfortunata o addirittura una gradita opportunità di migliorare la propria condizione finanziaria.

Un caso di questo tipo ha riguardato un paziente che si è sottoposto all'operazione di vene varicose. Nel corso dell'intervento il nervo peroneo viene parzialmente leso ed il paziente non riesce a sollevare e piegare il piede. Solamente grazie a dei cicli di fisioterapia, ai quali egli si sottopone a proprie spese per alcuni mesi, la situazione lentamente migliora ed infine il paziente è in grado di riprendere i movimenti del piede.

L'assicurazione ha riconosciuto, tra l'altro, l'invalidità permanente, nonché il danno morale ed ha proposto un risarcimento danni dell'importo di ca. 40.000

euro. Il paziente però non ha ritenuto congrua l'offerta e l'ha rifiutata, preferendo ricorrere alle vie giudiziarie.

Per 3 casi presentatisi nel corso del 2008 la Difesa civica ha richiesto **perizie medico-legali**. Nei casi in cui dalla perizia risultava che il Comprensorio sanitario era responsabile dell'insorgere di conseguenze negative o di un errore medico, la Difesa civica è intervenuta presso la relativa assicurazione avanzando una **richiesta di risarcimento danni**.

Le assicurazioni hanno corrisposto ai pazienti in 4 casi risarcimenti per un totale di 139.269,97 euro, con importi compresi tra i 14.900,00 e i 68.199,97 euro.

Il seguente esempio illustra un caso che la Commissione conciliativa per le questioni relative alla responsabilità civile dei medici si è rifiutata di trattare in quanto la responsabilità non si limitava al medico. Con l'aiuto della Difesa civica la paziente ha comunque ottenuto un risarcimento.

#### Caso 80/2008

##### *I fatti*

*Durante un trattamento chemioterapico il farmaco aveva provocato una necrotizzazione dell'epidermide dell'arto. La giovane paziente ha sofferto per mesi di forti dolori, con una notevole limitazione della forza e della capacità motoria dell'arto. In seguito ha dovuto sottoporsi a un'operazione di chirurgia plastica. Quando la giovane si è rivolta alla Difesa civica chiedendo un risarcimento, le abbiamo suggerito di sottoporre il caso alla Commissione conciliativa per le questioni relative alla responsabilità civile dei medici con il supporto del nostro ufficio. La Commissione conciliativa ha esaminato il caso, ma poi si è rifiutata di trattarlo, sostenendo che la chemioterapia era stata somministrata da un'infermiera e pertanto non era da considerarsi una prestazione medica. Per tale motivo la richiesta di risarcimento è stata respinta.*

*A quel punto abbiamo deciso di seguire direttamente il caso.*

##### *Intervento della Difesa civica*

*La Difesa civica si è rivolta al direttore del Comprensorio sanitario, sottolineando che il trattamento chemioterapico era comunque avvenuto sotto sorveglianza medica. In seguito è stato possibile convincere il Comprensorio sanitario a segnalare il caso all'assicurazione.*

##### *Esito*

*L'assicurazione ha esaminato il caso e ha convocato la paziente per una visita. Il rapporto causale tra il fatto denunciato e il danno era evidente, pertanto l'assicurazione ha spontaneamente offerto un risarcimento di 18.000 euro.*

Nel caso seguente l'assicurazione si è dichiarata disposta a versare il risarcimento danni solo a seguito di perizia medico-legale:

**Caso 761/2007**

**I fatti**

*In seguito a un incidente una paziente era stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale e in tale occasione le erano state fatte anche delle radiografie al torace. Avendo constatato la presenza di un'ombra sul polmone, il radiologo nel suo referto raccomandava di eseguire un ulteriore accertamento tramite TAC. A questa raccomandazione non era stato purtroppo dato seguito. Due anni dopo, in occasione di una visita effettuata dal medico del lavoro, è stata eseguita una nuova radiografia al torace, sulla base della quale è stato diagnosticato un carcinoma polmonare. La paziente si è rivolta alla Difesa civica chiedendo se l'ombra visibile già due anni prima sulle lastre potesse essere stata un primo segnale del carcinoma, poiché nutriva il sospetto che la sua malattia avrebbe potuto essere curata prima.*

**Intervento della Difesa civica**

*La Difesa civica ha conferito a un medico legale l'incarico di esaminare il caso e chiarire le questioni sollevate dalla paziente. La perizia ha comportato una spesa pari a 490 euro. Secondo il perito l'ombra sulla radiografia era un segnale da prendere sul serio e il suggerimento del radiologo riguardo alla necessità di una TAC avrebbe dovuto assolutamente essere seguito. Forte di tale perizia, la Difesa civica ha preso contatto con l'assicurazione per far valere il diritto della paziente a un risarcimento.*

**Esito**

*L'assicurazione ha offerto un risarcimento (69.000 euro), che è stato accolto dagli eredi della paziente.*

Anche nel 2008 la Difesa civica ha organizzato **colloqui di chiarimento tra medici, pazienti e familiari**. Il successo di tali colloqui è da attribuirsi al notevole impegno profuso a livello relazionale dall'incaricata per le questioni sanitarie.

Infine un cenno alla collaborazione con la Difesa dei malati del Land Tirol, con la quale la collaborazione è sempre stata ottima. Molto apprezzabile la puntualità e l'affidabilità della struttura amministrativa.

### **I Comuni**

---

Nell'anno di riferimento è stato possibile convincere altri sei Comuni (Anterivo, San Genesio Atesino, Martello, Curon Venosta, Cornedo e Ora) a stipulare **una convenzione con la Difesa civica**, che quindi ora funge anche da Difesa civica comunale in 111 dei 116 Comuni della provincia. Mancano ancora all'appello i Comuni di Laion, Malles, Villabassa, Tubre e Tesimo (v. allegato 2).

Come negli anni scorsi, anche nel 2008 mi sono adoperata per garantire una collaborazione costruttiva con i singoli Comuni della provincia, illustrando le funzioni e le modalità di intervento della Difesa civica in colloqui, incontri e conferenze rivolte sia alla cittadinanza sia alle singole amministrazioni comunali.

In particolare, i reclami della cittadinanza nei confronti delle amministrazioni comunali hanno non di rado anche **implicazioni personali**. Le relazioni di parentela, vicinato o appartenenza a una stessa associazione per lo più facilitano i contatti e la comunicazione tra cittadini e rappresentanti comunali, ma possono anche essere d'ostacolo, ad esempio quando si tratta di emanare atti amministrativi che non corrispondono alle aspettative degli interessati e che vengono facilmente interpretati come espressioni di ostilità personale. In tali casi alla Difesa civica è richiesta una notevole capacità relazionale e di mediazione, al fine di riportare su un piano oggettivo il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Anche nell'anno di riferimento abbiamo avuto esperienze positive per quanto concerne i **sopralluoghi, i colloqui personali in loco e i colloqui di mediazione**. Spesso i colloqui con la Difensore civica consentono di risolvere situazioni di stallo, in cui le posizioni dei ricorrenti e del Comune si sono ormai irrigidite e non è più possibile una comunicazione obiettiva. Un esempio in tal senso è rappresentato dal caso seguente.

#### **Caso 787/2007**

##### ***I fatti***

*Ormai da molti anni in occasione di manifestazioni pubbliche una famiglia mette gratuitamente e volontariamente a disposizione della cittadinanza il suo terreno privato, posto al margine di una strada del paese e normalmente utilizzato dalla stessa famiglia come parcheggio. Ma da qualche tempo la polizia competente sostiene che la*

*famiglia abbia l'obbligo di mettere a disposizione il proprio terreno per tali manifestazioni e che inoltre il terreno debba essere sgomberato già il giorno precedente le manifestazioni stesse. Quando poi una volta è capitato che la famiglia non avesse fatto in tempo a liberare l'area prima di una manifestazione, la polizia municipale ha emesso nei suoi confronti una multa per divieto di sosta, affermando inoltre che il terreno poteva anche essere espropriato, se la famiglia non dimostrava di "collaborare". La famiglia si è quindi rivolta alla Difesa civica chiedendo di verificare se le pretese avanzate dal Comune fossero giustificate.*

#### ***Intervento della Difesa civica***

*La Difesa civica ha da un lato cercato di spiegare al Comune che il suo modo di procedere non era ineccepibile. Allo scopo è stato anche richiesto un parere giuridico indipendente. Inoltre ci siamo anche premurati di far comprendere al Comune che la generosità e disponibilità di cittadini pronti in numerose occasioni a mettere a disposizione la loro proprietà per le iniziative del paese non è qualcosa di scontato e che per ciò stesso deve essere debitamente apprezzata.*

#### ***Esito***

*Tramite un colloquio siamo riusciti a convincere il Comune della giustezza della nostra posizione. Il Comune ha quindi riconosciuto che deve essere lasciata ai cittadini la libertà di decidere in quale misura mettere le rispettive proprietà a disposizione della collettività.*

Alcuni Comuni, prendendo addirittura **spontaneamente l'iniziativa**, si sono rivolti alla Difensora civica nei casi in cui la comunicazione tra cittadino e Comune era divenuta molto difficoltosa. Il caso seguente esemplifica bene una mediazione conclusasi positivamente.

#### **Caso 625/2007**

##### ***I fatti***

*In un Comune ormai da qualche tempo il tracciato di una passeggiata molto frequentata non era più completamente percorribile, con grande dispiacere dei residenti e degli ospiti del paese. La passeggiata passava infatti attraverso il terreno di un cittadino che ormai da decenni in base a una convenzione lo aveva messo gratuitamente a disposizione a tale scopo. Ora il Comune avrebbe dovuto impegnarsi, in cambio dell'utilizzo gratuito del sentiero, ad assumersi anche la responsabilità per eventuali danni derivanti dall'esercizio dello stesso, ma si era invece rifiutato di farlo. Dopo numerosi e vani tentativi di giungere a un accordo con il Comune, il cittadino ha infine chiuso l'accesso al suo terreno, anche perché quel tratto del sentiero era considerato a rischio di frana e avrebbe quindi richiesto interventi di messa in*

*sicurezza. Il sindaco del Comune ha quindi proposto l'intervento della Difensore civica in veste di mediatrice, e il cittadino ha acconsentito.*

**Intervento della Difesa civica**

*In vari incontri con il sindaco, il cittadino e gli assessori comunali si sono discusse le istanze del cittadino e dell'amministrazione comunale, riuscendo a fugare i timori di entrambe le parti e a chiarire questioni giuridiche fondamentali. Di comune accordo è stata elaborata una convenzione, in cui venivano stabiliti per iscritto i rispettivi diritti e doveri delle parti.*

**Esito**

*Il cittadino e il Comune hanno sottoscritto la convenzione, e dopo poco tempo la passeggiata era nuovamente percorribile per intero.*

Così come negli anni precedenti, anche nel 2008 si è registrato un aumento dei casi che coinvolgevano le amministrazioni comunali. Le principali rivendicazioni dei cittadini nei confronti dei Comuni ruotavano intorno ai temi edilizia e casa, questioni anagrafiche, infrastrutture pubbliche quali strade e acquedotti, e - non ultime - imposta comunale sugli immobili (ICI) e infrazioni al codice della strada.

In tale contesto sembra delinearsi la tendenza secondo cui **i cittadini sono sempre più inclini a sollevare interrogativi e obiezioni riguardo alle richieste di pagamento da parte dei Comuni**, anche se si tratta di importi molto contenuti, in relazione alla fornitura di acqua ed energia, alla raccolta dei rifiuti, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e all'imposta comunale sugli immobili. Un esempio in tal senso è rappresentato dal caso seguente.

**Caso 249/2008**

**I fatti**

*Una cittadina si è rivolta a noi per sapere se fosse legittima la richiesta inviatale dal Comune di provvedere al pagamento di un contributo per lo sgombero della neve, eseguito dal Comune stesso, sulla via di accesso alla sua casa.*

**Chiarimento e intervento**

*Abbiamo chiesto al Comune di fornirci una motivazione per tale richiesta di pagamento. Il Comune ci ha comunicato che la particella fondiaria in questione non è indicata come strada comunale nel piano regolatore comunale e non è nemmeno inserita nell'elenco della rete viaria rurale. Inoltre essa in inverno viene utilizzata solo come strada privata di accesso alla casa di vacanze dell'interessata.*

*Poiché nel Libro fondiario il tratto in questione è iscritto come strada e bene appartenente al demanio comunale, abbiamo comunicato al Comune che la manutenzione e quindi anche lo sgombero della neve sono di sua competenza e che esso non è autorizzato a richiedere un contributo alla cittadina.*

**Esito**

*Poiché il Comune insisteva sulle proprie posizioni, abbiamo raccolto ulteriori elementi richiedendo un parere giuridico alla Ripartizione Enti locali, che ha confermato la nostra interpretazione giuridica secondo cui il Comune è tenuto a provvedere alla manutenzione della strada comunale e quindi anche allo sgombero della neve, essendo tale strada parte del demanio comunale. Pertanto non è giuridicamente fondata la pretesa di far partecipare alle spese una privata cittadina che utilizza detta strada. Abbiamo quindi chiesto al Comune di annullare in via di autotutela la fattura emessa a carico della cittadina e di accollarsi le spese di manutenzione - e quindi anche sgombero neve - relative alla particella fondiaria in questione.*

**L'imposta comunale sugli immobili** rappresenta ogni anno un tema scottante. Nel 2008 alcuni Comuni hanno intimato ai cittadini di pagare ICI, sebbene questi non fossero ancora proprietari dell'area fabbricabile loro assegnata. Tali Comuni avevano stabilito nel regolamento ICI che l'obbligo di pagare l'imposta sussiste anche in presenza di un'assegnazione provvisoria del terreno. La Difesa civica ha rilevato in ogni caso la disparità di trattamento rispetto ai cittadini di altri Comuni, sostenendo che l'ICI debba essere versata solo a partire dalla data dell'assegnazione definitiva in proprietà. Pertanto abbiamo formulato una raccomandazione volta a far sì che il regolamento ICI sia modificato in tal senso.

Il seguente caso dimostra come un Comune possa suscitare l'ira dei cittadini e confermare i pregiudizi negativi che essi non di rado nutrono nei confronti dell'amministrazione comunale.

**Caso 536/2008****I fatti**

*Un cittadino si procura in Comune un'informativa riguardo alle modalità di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Segue coscienziosamente le indicazioni in essa contenute e versa l'importo dovuto. Anni dopo riceve dal Comune un avviso di sanzione in cui gli viene contestato di non aver provveduto a effettuare una certa comunicazione relativa al pagamento. Il cittadino si rivolge quindi all'ufficio competente, dove – stando a quanto riferisce – viene trattato in maniera piuttosto*

*scortese e arrogante. Irritato, si reca quindi presso la Difesa civica per ottenere giustizia nella vertenza che lo riguarda.*

**Intervento della Difesa civica**

*La Difesa civica ha immediatamente preso contatti con il Comune per verificare la situazione. E' risultato che il cittadino ha effettivamente versato l'importo dovuto in maniera corretta e nel rispetto dei termini previsti. Sulla base di una formulazione alquanto dubbia contenuta nell'informativa egli era stato erroneamente indotto a ritenere che non sussistesse l'obbligo di inviare al Comune un'ulteriore comunicazione. Da una verifica della normativa è inoltre emerso che detto obbligo di comunicazione era stato abolito per legge poco tempo dopo. Si è verificata quindi una situazione paradossale, in cui il cittadino ha versato correttamente e tempestivamente un'imposta al Comune, omettendo però di effettuare la comunicazione formale del pagamento al Comune. Sulla base di questo errore formale il Comune insisteva nel voler sanzionare il cittadino, anche se successivamente la legge aveva abolito l'obbligo di effettuare detta comunicazione formale.*

*I rapporti tra l'amministrazione comunale e la Difesa civica erano tesi, perché tutte le argomentazioni di carattere giuridico e procedurale proposte dalla Difesa civica (ad es. le garanzie di cui alla Carta del contribuente e al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) sulle prime venivano semplicemente ignorate.*

**Esito**

*Vari mesi dopo la mia ultima lettera è finalmente pervenuta la risposta del sindaco, in cui si annunciava l'archiviazione del provvedimento.*

Nell'anno di riferimento si è inaspettatamente ripresentato un problema che credevo risolto già nel 2007, ossia **il regime di tassazione da applicare ai fini dell'ICI nel caso di contribuenti ricoverati in casa di riposo**.

**Caso 288/2008**

**I fatti**

*La figlia di una signora anziana si è rivolta alla Difesa civica lamentando un trattamento iniquo - e a suo parere incomprensibile - da parte del Comune in relazione al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. A causa delle sue condizioni di salute la madre aveva dovuto essere ricoverata in casa di riposo. Poiché al momento del ricovero la residenza anagrafica viene trasferita d'ufficio presso la casa di riposo, il Comune nel calcolo dell'ICI esigeva per l'abitazione di sua madre l'aliquota prevista per la seconda casa.*

**Intervento della Difesa civica**

*La Difensora civica ha fatto presente al Comune che già nel 2007 essa era intervenuta presso il Consorzio dei Comuni per far sì che determinati soggetti – anziani e disabili,*

*coniugi separati e divorziati – potessero usufruire delle agevolazioni o dell'esenzione per la prima casa. Il Consorzio dei Comuni aveva poi soddisfatto tale richiesta con una circolare, invitando tutti i Comuni a integrare il regolamento comunale in modo da rendere applicabili ai casi di cui sopra le agevolazioni per l'abitazione principale . La Difensore civica ha anche indirizzato al Comune una raccomandazione formale affinché adeguasse il proprio regolamento ICI alla circolare del Consorzio dei Comuni. Da un'inchiesta telefonica effettuata dalla Difesa civica è emerso inoltre che tutti i maggiori Comuni (Bolzano, Merano, Bressanone, Laives ecc.) avevano modificato il proprio regolamento ICI in modo che alle persone ricoverate in casa di riposo potesse essere riconosciuta l'esenzione dall'ICI per l'abitazione in cui risiedevano.*

#### **Esito**

*Il Comune in questione restava comunque sulle sue posizioni, sostenendo di non poter ancora dare una risposta concreta e di essere impegnato a valutare varie possibilità di esenzione e agevolazione. Alla fine il Comune ha rimandato la decisione tanto a lungo che gli interessati si sono visti costretti a rivolgersi ai media. Peccato.*

La maggior parte dei problemi segnalati dai cittadini nel rapporto con i Comuni hanno riguardato il **settore dell'edilizia**. In ambito urbanistico molti cittadini ci chiedono di verificare che la procedura seguita dal Comune in riferimento alla legge provinciale in materia sia giuridicamente corretta. Alcuni si rivolgono a noi ancor prima che il Comune giunga a una decisione, per sapere se il modo di procedere da esso adottato sia legittimo. Sussiste l'esigenza di ottenere da parte di un soggetto neutrale informazioni sulla normativa vigente. Le domande tipiche sono: "Se il vicino non costruisce secondo il progetto approvato, il Comune non deve attivarsi d'ufficio? Ho la possibilità di intraprendere subito un'azione per impedirlo? Quali strumenti ho a disposizione se la costruzione esiste già? Che cosa accade se non viene eseguito un ordine di demolizione e il Comune non si attiva?"

La situazione spesso si complica in presenza di una **sovraposizione con interessi privati**. Quando a rivolgersi al Comune sono cittadini che richiedono di procedere contro presunti abusi edilizi dei vicini che non di rado sono anche loro parenti e con i quali hanno rapporti conflittuali, molti Comuni tendono a rimandare la decisione urbanistica per non essere coinvolti in controversie familiari ed evitare possibili conseguenze giudiziarie. La conseguenza, generalmente, è che gli schieramenti si irrigidiscono ancor di più, mentre l'amministrazione comunale viene accusata di inerzia. Il nostro compito in questi casi consiste da un lato nel sollecitare al Comune una decisione in

materia urbanistica e dall'altro spiegare al cittadino i limiti che caratterizzano le possibilità di intervento del Comune.

La nostra esperienza mostra che quanto più un'amministrazione comunale procede in maniera chiara e coerente contro gli abusi edilizi, tanto maggiore risulta il suo prestigio. Se invece si preferisce chiudere un occhio qua e là, la cosa può funzionare per qualche tempo, ma prima o poi la conseguenza inevitabile è che i vicini si denuncino e si citino a vicenda in tribunale, mentre l'amministrazione comunale sarà – con ragione – oggetto di critiche.

Il 1° agosto 2007 è entrata in vigore la nuova **Legge urbanistica provinciale**, con la quale sono state introdotte nella disciplina urbanistica della nostra Provincia le sostanziali innovazioni lungamente discusse in fase preparatoria dalle varie commissioni specialistiche e associazioni rappresentative. Le innovazioni, soprattutto per quanto riguarda la perequazione urbanistica, non si sono sempre dimostrate valide. Sono quasi più i funzionari che i cittadini a lamentarsi del fatto che la legge non abbia una struttura organica e manchi di chiarezza, disciplinando da un lato troppi casi specifici e dall'altro lasciando aperte troppe possibilità interpretative.

L'art. 105 (Ricorso popolare), la cui eliminazione *tout court* ha potuto essere evitata grazie al mio intervento presso l'assessore provinciale competente, continua a rappresentare per la cittadinanza uno strumento molto utile. Infatti, il cittadino che intende opporsi a una concessione edilizia ritenuta in contraddizione con le norme urbanistiche o a un abuso edilizio, ha la possibilità di ricorrere alla Giunta provinciale e di far riesaminare la questione da una seconda istanza nell'ambito di un ricorso gerarchico, il che consente spesso di evitare un lungo e oneroso procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo.

**La carenza di informazione** e di comunicazione fra l'amministrazione comunale e il cittadino è spesso motivo di reclamo. I cittadini considerano una limitazione del loro diritto all'informazione l'essere posti dai Comuni davanti al fatto compiuto. Durante le ore di udienza si sono spesso presentate persone che protestavano per essere venute a conoscenza dei progetti edilizi dei loro vicini solo quando ormai erano al lavoro le escavatrici. Vero è che ben pochi cittadini esaminano regolarmente l'albo pretorio del Comune per sapere quali opere saranno realizzate nelle aree di loro interesse. Peraltro, va dato atto che adesso molti Comuni pubblicano anche nei bollettini comunali i progetti edilizi

approvati, rendendo più facile per i cittadini informarsi sulle opere previste nel rispettivo territorio. Non poco apprezzata è poi la possibilità di essere tenuti al corrente degli atti in materia urbanistica tramite e-mail.

Per quanto riguarda le **questioni anagrafiche** si sono rivolti alla Difesa civica soprattutto cittadini stranieri, i quali lamentavano che il Comune – si tratta sostanzialmente sempre degli stessi Comuni – aveva respinto la loro richiesta di concessione della residenza anagrafica. Il rigetto era motivato con argomenti come “il cittadino ha solo un contratto di lavoro a tempo determinato” o “l’abitazione non è adeguata”. Tutte motivazioni che non trovano alcun riscontro nella legge statale. Poiché il Comune è stato già da più parti richiamato al rispetto della disciplina di legge e ciononostante insiste nel procedere con tali modalità, suppongo che questa tattica dilatoria sia voluta. E’ per fare in modo che in detto Comune il numero degli stranieri residenti si mantenga il più basso possibile? Esemplare in tal senso è il caso che segue.

Caso 645/2008

**I fatti**

*Un cittadino straniero aveva richiesto al Comune la concessione della residenza anagrafica. Dopo vari controlli da parte della polizia municipale, in occasione dei quali il cittadino era sempre risultato reperibile, il Comune aveva respinto la richiesta adducendo a motivazione il fatto che l’abitazione non era adeguata.*

**Intervento della Difesa civica**

*Il responsabile dell’Ufficio anagrafe, contattato telefonicamente dalla Difesa civica, ha motivato il rifiuto sostenendo che in tal modo si intendeva fare indirettamente pressione sul locatore dell’appartamento, che non era conforme alla normativa edilizia ed era inoltre troppo piccolo per una famiglia di più persone.*

*Tale motivazione ha spinto la Difesa civica a inviare una lettera al sindaco per richiamarlo alle disposizioni statali in materia di anagrafe, le quali prevedono come unico requisito per la concessione della residenza anagrafica il soggiorno in loco, indipendentemente dalle caratteristiche dell’abitazione.*

**Esito**

*Il Comune ha infine revocato il rigetto della domanda in via di autotutela, concedendo al cittadino la residenza anagrafica.*

Nell’anno di riferimento la Difesa civica ha anche affrontato la questione dei parametri in base ai quali va misurata l’adeguatezza di un’abitazione perché possa essere considerata sufficiente ai fini del **ricongiungimento familiare** di

**cittadini extracomunitari.** A tale proposito mi è stato sottoposto il seguente caso.

*Caso aperto d'ufficio 546/2008 e caso 800/2008*

**I fatti**

*Una cittadina si è rivolta alla Difesa civica esponendo il seguente problema. Per la legge i cittadini extracomunitari che intendono far venire in Italia la loro famiglia devono dimostrare di disporre di un'abitazione, la cui superficie non deve essere inferiore a un determinato valore minimo. La legge statale tuttavia non stabilisce direttamente quanto debba essere grande l'abitazione, rimandando invece alle disposizioni locali in materia di edilizia agevolata. Tale norma veniva però interpretata in maniera divergente dai vari uffici coinvolti. Taluni ritenevano che un'abitazione fosse sufficiente purché non fosse da considerarsi "sovraffollata" ai sensi della legge sull'edilizia agevolata. Altri esigevano invece che l'abitazione fosse da considerarsi "adeguata" secondo i criteri di cui alla legge sulla casa. A seconda della grandezza della famiglia questi diversi criteri conducono a risultati divergenti: secondo il "criterio di sovraffollamento", infatti, per una famiglia di quattro persone è sufficiente un'abitazione di 58 mq, mentre in base al "criterio di adeguatezza" per la stessa famiglia è necessaria una superficie abitabile di 73 mq. In collaborazione con uno sportello di consulenza per i problemi dell'immigrazione la Difesa civica ha voluto quindi chiarire quale dei due parametri debba essere adottato.*

**Intervento della Difesa civica**

*La Difesa civica ha richiesto all'Avvocatura dello Stato un parere al riguardo. L'Avvocatura dello Stato – così come la Difesa civica – ritiene che il rinvio contenuto nella legge statale si riferisca al "criterio di sovraffollamento" e non al "criterio di adeguatezza".*

**Esito**

*Le autorità amministrative competenti hanno condiviso l'interpretazione giuridica data dall'Avvocatura dello Stato e dalla Difesa civica, e da qualche tempo applicano il "criterio di sovraffollamento".*

Molti dei reclami pervenutici concernevano la **trasparenza dell'amministrazione e l'accesso agli atti**. E' emerso che proprio in enti minori come i Comuni e le Frazioni la segretezza è spesso ancora considerata la regola e la trasparenza l'eccezione, mentre dovrebbe essere il contrario. Non di rado le autorità competenti si sono trincerate dietro la privacy, talvolta persino quando i documenti richiesti erano atti amministrativi di carattere generale!

In tali casi è stata spesso necessaria una lunga opera di persuasione prima che le amministrazioni si dichiarassero disponibili non solo a consegnare la documentazione alla Difesa civica, ma anche a soddisfare direttamente le richieste di accesso agli atti avanzate dai cittadini.

Si sono avuti casi in cui il cittadino poteva dimostrare di avere un interesse personale e concreto per accedere agli atti, eppure gli veniva negata la possibilità di prenderne visione sostenendo che si trattava di documenti interni. Spesso poi la richiesta di accesso agli atti viene respinta adducendo a motivazione l'obbligo di rispettare le norme a tutela della privacy.

Un simile approccio si è registrato ripetutamente in occasione di concorsi pubblici: non di rado l'accesso agli atti dei concorrenti che precedono in graduatoria rappresenta per gli altri partecipanti uno strumento importante per verificare la correttezza delle operazioni concorsuali e valutare le possibilità di successo di un eventuale ricorso in giudizio.

Quindi, in presenza di determinate condizioni, oltre all'obbligo per l'amministrazione di consentire la visione della documentazione concorsuale, la legge prevede espressamente anche il diritto del partecipante a ricevere copia della documentazione stessa. Il comportamento di un'amministrazione che conceda tale diritto soltanto con riluttanza e con ritardo limita di fatto le possibilità di ricorso dei cittadini. Poiché per l'impugnazione di un concorso sono prescritti termini di legge e nella stragrande maggioranza dei casi è fondamentale il confronto con gli elaborati e i titoli degli altri candidati, un ritardo nella consegna della documentazione può avere gravi conseguenze.

Numerosi reclami hanno riguardato anche nel 2008 l'**inquinamento acustico**, provocato soprattutto da locali di intrattenimento in zone residenziali o da strade trafficate. Per alcuni cittadini si è dimostrato intollerabile anche il rumore proveniente dalle aziende agricole.

I cittadini disturbati dal rumore chiedevano maggiori controlli da parte della Polizia per quanto riguarda l'osservanza dell'orario di chiusura degli esercizi e da parte dell'Ufficio Aria e Rumore per il rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento acustico.

Il problema maggiore in tale contesto è che molte disposizioni concernenti la lotta all'inquinamento acustico hanno soltanto carattere programmatico. Il quadro giuridico, infatti, non offre al momento ai cittadini misure di tutela dirette e ben definite, e inoltre, le leggi non prevedono termini entro cui le pubbliche

amministrazioni o le società gestrici dovrebbero attivarsi. In tale contesto si guarda con favore al progetto del Consiglio provinciale di varare in tempi ragionevoli una nuova e aggiornata legge sull'inquinamento acustico.

Per quanto riguarda i provvedimenti concreti in tale ambito, viene accolta con particolare apprezzamento la costruzione di altre barriere antirumore lungo le arterie più trafficate, e soprattutto lungo la linea ferroviaria del Brennero.

Il caso che segue illustra in maniera esemplare le lamentele dei cittadini in materia di inquinamento acustico.

#### Caso 553/2008

##### *I fatti*

*L'amministratore di un condominio in cui si trovava anche un locale pubblico si è rivolto a noi descrivendo la disperazione degli inquilini, che notte dopo notte si vedevano privati del meritato riposo. A suo dire il titolare non rispettava gli orari di apertura, tanto che nel giardino esterno al locale si faceva baldoria fino alle prime ore del mattino, impedendo agli inquilini di chiudere occhio.*

##### *Intervento della Difesa civica*

*Ci siamo rivolti all'ufficio comunale competente e abbiamo scoperto che presso lo stesso erano già depositati due verbali di polizia con i quali era stato accertato che il gestore non rispettava gli orari di apertura. Inoltre al gestore del locale era già stata notificata una diffida scritta.*

*Poiché il regolamento comunale prevede che dopo la terza violazione degli orari di apertura prescritti l'esercizio possa essere chiuso per un dato periodo di tempo, abbiamo invitato le autorità competenti a tenere d'occhio il locale in questione.*

##### *Esito*

*Dopo la terza violazione l'esercizio è stato chiuso per una settimana e il gestore ha dovuto pagare una consistente sanzione amministrativa. Naturalmente il problema del rumore fino ad oggi non è stato completamente risolto, ma da allora le lamentele dei vicini vengono prese sul serio.*

Probabilmente a causa dell'aumento della temperatura registrato negli ultimi anni, nel 2008 non pochi cittadini si sono rivolti alla Difesa civica perché era stato loro imposto d'autorità di effettuare sui propri terreni **interventi di messa in sicurezza contro il rischio di frana**. In diversi casi una verifica della situazione dal punto di vista giuridico ha messo in luce che l'esecuzione dei lavori, com'è noto generalmente molto dispendiosi, non competeva ai cittadini.

In conclusione va detto che la maggior parte dei Comuni collabora positivamente con la Difesa civica. Una **collaborazione positiva** si ha - a mio giudizio - quando i Comuni si impegnano seriamente per trovare e attuare una soluzione nell'interesse del cittadino.

Un esempio in tal senso è rappresentato dai due casi seguenti.

#### Caso 375/2008

##### **I fatti**

*Il gestore di un chiosco di würstel lamenta che il piccolo parcheggio adiacente viene fatto passare dal proprietario di un negozio vicino come parcheggio privato, sebbene – a quanto gli risulta – esso appartenga al Comune. Il proprietario del negozio ha persino apposto i relativi cartelli. Il gestore del chiosco chiede che la cosa venga chiarita e che sia ripristinata una situazione conforme alla legge.*

##### **Intervento della Difesa civica**

*La Difesa civica ha fatto delle ricerche e ha scoperto che la particella in questione è in realtà proprietà della Provincia, ma viene gestita dal Comune. La Difesa civica ha fatto presente al Comune i rapporti di proprietà esistenti e il fatto che un privato aveva occupato detta particella fondiaria. Quindi abbiamo invitato il Comune a ripristinare una situazione conforme al diritto.*

##### **Esito**

*La polizia municipale ha effettuato un sopralluogo e ha rimosso i cartelli abusivi, cosicché il parcheggio è nuovamente a disposizione di tutti.*

#### Caso 247/2008

##### **I fatti**

*Un cittadino esasperato si rivolge alla Difesa civica perché da anni si vede continuamente impedito l'accesso alla particella fondiaria di sua proprietà a causa delle automobili parcheggiate dai vicini. Questo fatto rappresenta per l'interessato un notevole disagio che egli non ha più intenzione di tollerare.*

*L'accesso al terreno e alla casa di abitazione del cittadino è proprietà del Comune, e per tale ragione egli aveva richiesto al Comune l'iscrizione di una servitù di passaggio e di transito sulla particella fondiaria. A tale richiesta, però, non era mai stata data risposta.*

##### **Intervento della Difesa civica**

*Dal punto di vista giuridico un bene appartenente al demanio comunale non può essere gravato di diritti reali, ma ciononostante deve essere garantito a ciascuno il libero accesso alla casa e al terreno di proprietà.*

*La Difesa civica ha immediatamente preso contatti con il Comune. Gli amministratori comunali erano al corrente della situazione ed è stato confermato anche il fatto che l'accesso veniva bloccato dalle automobili.*

*Nei mesi seguenti sono state discusse diverse possibili soluzioni, verificando tra l'altro la possibilità di assicurare tramite concessione l'accesso esclusivo alla particella fondiaria in questione attraverso la strada comunale. Dietro pagamento di un corrispondente canone annuale il concessionario acquista, infatti, il diritto all'utilizzo esclusivo della strada. E' però emerso che l'utilizzo della strada in questione doveva assolutamente essere permesso anche ad altri frontisti.*

*La situazione non migliorava, al contrario: il cittadino esasperato si vedeva spesso impossibilitato ad accedere e a uscire dalla sua proprietà.*

#### **Esito**

*In seguito a una raccomandazione della Difesa civica l'amministrazione comunale ha acconsentito a inviare ai frontisti un'intimazione formale ad astenersi immediatamente dal parcheggiare su suolo pubblico. Questo primo provvedimento concreto ha avuto solo effetti limitati, non addivenendo ancora in tal modo alla soluzione del problema.*

*Su insistenza della Difesa civica il Comune si è alla fine dichiarato disponibile ad apporre i necessari cartelli stradali al fine di garantire il libero accesso.*

*Qualora in futuro l'accesso dovesse risultare di nuovo impedito dalle auto in sosta, sarà possibile avvertire immediatamente la Polizia municipale, che solo in presenza dei relativi cartelli stradali è autorizzata a far intervenire il servizio di rimozione forzata. Finalmente, dopo anni, è stato possibile porre termine a una situazione nel frattempo divenuta insostenibile, e questo anche grazie alla comprensione dimostrata dal Comune verso le esigenze dei singoli e al suo effettivo interesse a trovare una soluzione.*

E' anche vero che alcuni Comuni – pochi, per la verità – sembrano a prima vista collaborare con la Difesa civica, ma in realtà non analizzano criticamente la loro modalità di intervento, rinunciando a promuovere una riflessione onesta sulla reale possibilità di trovare una soluzione più rispettosa delle esigenze del cittadino. Questo tipo di **collaborazione passiva** e superficiale si riscontra quando i Comuni ritardano oltre misura nel fornire i pareri richiesti o nell'adottare i provvedimenti necessari oppure quando, pur rispondendo puntualmente alla nostra richiesta di esprimere un parere, si limitano a confermare il proprio punto di vista senza motivarlo. La mancanza di trasparenza dell'agire amministrativo, l'insistere su determinate soluzioni "perché si è sempre fatto così", la scarsa capacità di adattarsi e dimostrare flessibilità nei confronti di situazioni nuove, naturalmente non fanno che